



CONFEDERAZIONE  
GENERALE  
ITALIANA  
DEL LAVORO

Dipartimento Internazionale

## Osservazioni Cgil sulle domande e commenti della CEARC OIL in merito all'applicazione della Convenzione n°159/1983

L'Italia è uno dei pochi paesi che obbliga la scuola pubblica all'accoglienza di bambini con disabilità. Formazione ed istruzione sono elementi necessari per un buon inserimento lavorativo, però la CGIL evidenzia che, negli ultimi anni, molti problemi hanno incrinato il diritto all'istruzione.

Il Governo italiano, ultimamente, taglia risorse proprio sull'inclusione dei più deboli nella scuola. A fronte di un maggior numero di iscritti, diminuiscono le ore di sostegno, ed allora si ricorre ai Tribunali, e se è il caso, alla Corte Costituzionale, la quale è intervenuta pochi giorni fa. Infatti, con sentenza n. 80 del Febbraio 2010, quest'ultima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta utilizzati tutti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Ed ancora, il Ministro del lavoro sospende gli obblighi di assunzione dei disabili nelle aziende private e pubbliche (Circolare Ministero del lavoro del 02/2010).

Il Governo blocca le assunzioni nella Pubblica amministrazione, anche per i disabili (Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali").

Le restrizioni dei permessi (previsti dalla legge 104/1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") penalizzano le famiglie più deboli (DDL 1167-B).

L'impianto normativo previsto dalla Legge 68 del 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", incontra ostacoli di ogni sorta nella sua applicazione, vere e proprie barriere di architettura mentale e sociale.

Nonostante il corollario di leggi tese a creare un collocamento parallelo ma precario dei disabili (legge 30/2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e relativo decreto 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"), la legge 68/1999 è uno strumento valido e crea occupazione anche in presenza di periodi di crisi. I principi sui cui si basa, rappresentano un salto qualitativo importante verso l'integrazione lavorativa dei disabili. Tanto che gli stessi principi rappresentano un'anticipazione sulle linee guida e delle chiavi di lettura multidisciplinari contenute nella nuova classificazione ICF "Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità", elaborata a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità .

La legge 68/1999 si presenta come una affermazione della cultura dell'inserimento mirato, oltre ad essere uno strumento efficace per il collocamento dei disabili, riconosce che tali principi innovativi sono diventati patrimonio comune della gran maggioranza delle istituzioni e delle aziende. La differenza qualitativa tra il collocamento mirato supportato dai servizi del territorio è più alta rispetto agli inserimenti sostenuti dai centri provinciali per l'impiego. Questi ultimi, forse, facendo di necessità virtù si pongono come supplenza a dei ruoli che gli sono impropri, non rendendosi conto della mancanza di supporti specializzati esterni, quali: l'équipe che identifica le potenzialità lavorative del disabile, la formazione attraverso stage in azienda o presso cooperative, la presenza di tutoraggio. Per una buona applicazione della legge mancano alcuni provvedimenti legislativi, ancora in sospeso, quali: la revisione dei criteri che regolano il fondo per l'occupazione dei disabili; l'aggiornamento delle leggi che riguardano i ciechi centralinisti e i ciechi masso fisioterapisti; l'emanazione, da parte del Ministero del lavoro, del decreto che identifichi le mansioni o le attività per le quali i datori di lavoro pubblici sono esonerati dall'assunzione di disabili. In carenza di tali provvedimenti, alcuni Enti non procedono ad assunzioni se non addirittura non presentano la denuncia annuale.

È importante analizzare la condizione occupazionale dei disabili, attraverso alcuni parametri, tra cui l'età, il grado d'istruzione, la suddivisione per aree ed il settore di occupazione. Il primo dato che emerge è il concentrarsi delle persone con disabilità nella fascia tra 50 e i 57 anni, molto difficili da collocare, sia per l'età che per il grado di scolarizzazione (59,5% a fronte di un 6,1% dei disabili nella fascia di età compresa tra 15 e 29 anni), a differenza del resto della popolazione che vede distribuito in modo quasi omogeneo il numero di persone nelle quattro fasce di età (percentuale compresa tra 26,6% e 23,6%). Una conferma, questa, che i criteri di riconoscimento di invalidità vanno aggiornati, altrimenti si corre il rischio di confondere i problemi propri dell'età con la disabilità.

La legge prevede il massimo dei contributi per chi assume disabili psichici.

Per quanto riguarda l'agibilità e l'efficienza dei servizi per l'impiego, la relazione sottolinea ancora la differenza tra le aree del centro Nord e il Sud, nonostante si noti un certo miglioramento (si è passati da strutture con barriere pari al 45% al 2007 con una percentuale di strutture con difficoltà di raggiungimento pari al 33,7%, a fronte del Centro- Nord che la percentuale si attesta attorno al 22,3).

La situazione occupazionale vede iscritti negli elenchi speciali 575.487 disabili (di cui il 48,7% donne) dati che, depurati dagli iscritti non disponibili al lavoro, si riducono a 401.203 (da rilevare che nel 2008 si sono effettuate circa 33.000 avviamenti). Da rilevare che, dove esistono i servizi di supporto, le assunzioni di disabili si stanno estendendo anche in aziende che occupano meno di 15 dipendenti, situazione presente in alcune regioni: Liguria, Lombardia ed Umbria. Purtroppo il numero di disoccupati maggiore si riscontra al Sud, circa 388.800. La migliorata efficienza degli uffici provinciali del Sud ha portato ad un incremento degli avviamenti. Da rilevare anche che oltre l'80% delle assunzioni avvengono per chiamata nominativa, rispettivamente 44,3% attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della legge e il 42% come previsto dall'art. 9 della legge medesima. Il grande successo dell'inserimento al lavoro, attraverso lo strumento delle convenzioni, trova spiegazione anche nel fatto che l'assunzione attraverso tale strumento permette all'azienda di optare per la forma più vantaggiosa della modalità di assunzione del disabile (flessibilità e tempi in materia di assunzione). Un importate utilizzo dello strumento convenzione, però, pone diversi problemi, in particolare per la difficoltà di classificare in quali casi è giustificato il ricorso a tale strumento per l'inserimento del disabile (il parametro non può essere certo il grado d'invalidità).

Le Regioni lamentano la scarsità dello stanziamento (31 milioni di euro) e le regole troppo farraginose che regolano la concessione dei contributi. La CGIL più volte ha ribadito il timore che una maggiore semplificazione, senza adeguato controllo, possa far sì che il fondo finisca per erogare contributi una tantum a pioggia senza la verifica sulla qualità e durata degli inserimenti al lavoro, tanto da disattendere lo spirito della legge che vede nel modello dell'inserimento guidato al lavoro il mezzo più efficace per dare occupazione ai disabili con maggiore difficoltà.

Sarebbe necessaria una più congrua attività ispettiva da parte degli organi periferici del Ministero del Lavoro, per sanzionare le imprese inadempienti, ma anche per garantire qualità e sicurezza alle persone con disabilità collocate.

Nina Daita  
Responsabile area tematica disabilità  
CGIL Nazionale

Roma, 27 maggio 2010